

Codice A1419A

D.D. 28 aprile 2022, n. 704

"Associazione Figlie del Cuore Immacolato di Maria" con sede in Piasco (CN). Provvedimenti in ordine all'iscrizione ed alla modifica dello statuto.



ATTO DD 704/A1419A/2022

DEL 28/04/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

A1400A - SANITA' E WELFARE

A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie, minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilita' sociale

OGGETTO: “Associazione Figlie del Cuore Immacolato di Maria” con sede in Piasco (CN). Provvedimenti in ordine all’iscrizione ed alla modifica dello statuto.

Premesso che:

l’Associazione “Figlie del Cuore Immacolato di Maria”, C.F. 94018510043, con sede in Piasco (CN), regione Sant’Orso,5, fu riconosciuta quale persona giuridica privata con D.G.R n. 3 - 11784 del 23/12/1991 ed iscritta al n. 208 del Registro delle persone giuridiche tenuto all’epoca dal competente Tribunale di Cuneo;

con l’entrata in vigore del D.P.R. n. 361/2000 sopra citato la competenza in merito alla tenuta del registro delle Persone Giuridiche operanti all’interno del territorio regionale fu trasferita alla Regione Piemonte che, con nota prot. n. 21916 del 26/09/2007, chiese la regolarizzazione della predetta iscrizione;

viste le comunicazioni che si sono succedute nel tempo in particolare:

- nota del 09/03/2020 acquisita in pari data al prot. n. 6147 e nota del 11/06/2020 acquisita al prot. n. 17718 del 12/06/2020 con le quali era stata trasmessa la documentazione ai fini della trascrizione dell’ Ente presso il Registro delle Persone Giuridiche Private;

- nota prot. n. 17940 del 15/06/2020 con la quale era stato sospeso il procedimento con richiesta di modifiche dello statuto e chiarimenti circa alcuni aspetti dello stesso;

- nota del 31/07/2020 acquisita al prot. n. 23773 del 03/08/2020, con la quale l’Associazione specificava la “*formale rinuncia alla personalità giuridica*” e la volontà di operare per il futuro come “*associazione non riconosciuta*”;

- nota del 03/09/2020 prot. n. 26254 con la quale, gli uffici allora competenti, rilevavano che, per

procedere ad una “*formale rinuncia alla personalità giuridica*”, occorre procedere ai sensi degli artt. 21 e 27 del codice civile a deliberare lo scioglimento dell’Ente e comunicare con formale istanza l’estinzione dello stesso;

vista la nota prot. n. 37869 del 27/10/2021 con la quale, visto il mancato riscontro a quanto sopra evidenziato, veniva comunicato preavviso di diniego;

vista la documentazione acquisita al prot. n. 8413 del 03/03/2022, con la quale è stato trasmesso verbale di assemblea dell’Associazione per modifiche statutarie con atto rep. n. 57536 del 24/02/2022, registrato a Cuneo il 01/03/2022 al n. 4093 Serie 1T, a rogito del dott. Elio Quaglia, notaio in Saluzzo;

vista la nota prot. n. 9397 del 10/03/2022 con la quale, fra le altre cose, si è invitato l’Ente a formalizzare l’istanza di trascrizione e modifiche statutarie;

visto il riscontro a quanto sopra richiesto acquisito al prot. n. 11549 del 24/03/2022;

attestato l’avvenuto rispetto del termine per la conclusione del procedimento amministrativo, stabilito in n. 120 giorni, ai sensi della D.G.R. n. 1- 3615 del 31.07.2001;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto, in conformità a quanto disposto nel Titolo 2, Paragrafo 1, art. 4-6 dell'allegato alla D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016;

Vista la D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001 con cui è stato istituito il Registro regionale delle persone giuridiche;

Visto il D.P.R. n. 361/2000;

Visto il Titolo II del Libro I del Codice Civile;

Visto l’art. 14 e segg. del D.P.R. n. 616/77;

Tutto ciò premesso

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- Visti gli articoli 4 e 16 del D.lgs n. 29/93;
- Visti gli articoli 17 e 18 della L.R. n. 23/08;
- Vista la D.G.R. n. 1 - 3615 del 31/07/2001 avente ad oggetto la semplificazione dei procedimenti relativi alle persone giuridiche private;

DETERMINA

di autorizzare la trascrizione nel Registro Regionale delle persone giuridiche, di cui alla D.G.R. n. 39 - 2648 del 02/04/2001, al n. 1545 dell’ Associazione “Figlie del Cuore Immacolato di Maria”, con sede in Piasco (CN), regione Sant’Orso,5 ;

di iscrivere altresì il nuovo statuto della predetta Associazione allegato al presente provvedimento per farne parte integrante e sostanziale;

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. entro 60 gg., ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla notificazione o dalla intervenuta piena conoscenza.

La presente determinazione, ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs 33/2013, non è soggetta a pubblicazione sul sito della Regione Piemonte, Sezione Amministrazione Trasparente , in quanto non comporta impegno di spesa.

LA DIRIGENTE (A1419A - Politiche per i bambini, le famiglie,
minori e giovani, sostegno alle situazioni di fragilità sociale)
Firmato digitalmente da Antonella Caprioglio

Allegato

**STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE
"FIGLIE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA"
TITOLO PRIMO
NORME FONDAMENTALI**

**Articolo 1
(costituzione)**

L'Associazione **"FIGLIE DEL CUORE IMMACOLATO DI MARIA"**, costituita - nel 145° anniversario dell'apparizione della Madonna a La Salette (Francia) - con atto ricevuto il 19 settembre 1991 dal dottor **Elio QUAGLIA, Notaio in Saluzzo**, è regolata dal presente Statuto.

**Articolo 2
(sede)**

L'Associazione ha sede **in Piasco alla regione Sant'Orso, 5**.
L'Assemblea degli associati può trasferire la sede e, se del caso, istituire, trasferire, sopprimere eventuali dipendenze, sempre nell'ambito del territorio della regione Piemonte.

**Articolo 3
(scopo)**

L'Associazione ha lo scopo solidaristico - nello spirito del dettato evangelico della carità cristiana e sotto la protezione del Cuore Immacolato di Maria - di studiare, promuovere e realizzare attività di volontariato per l'assistenza domestica in comunità religiose e laiche e per l'assistenza generica, anche morale e di preghiera, non medica, agli anziani, agli ammalati presenti in case di ospitalità o a domicilio degli stessi, particolarmente nelle zone montane piemontesi.

L'Associazione, per raggiungere il suo scopo, si avvarrà anche delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

L'Associazione potrà assumere lavoratori dipendenti od avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

L'Associazione potrà svolgere le predette iniziative direttamente od in collaborazione con altri enti pubblici e privati, nel contesto territoriale della regione Piemonte.

L'Associazione non ha fini di lucro.

L'attività dell'aderente all'Associazione non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; gli si possono solo rimborsare le spese effettivamente sostenute ed entro i limiti precisati dall'Assemblea degli associati.

**Articolo 4
(durata)**

L'Associazione ha durata **illimitata**.

**Articolo 5
(patrimonio)**

Il patrimonio è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili, che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio.

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- a) quote associative;

- b) proventi di gestione di iniziative permanenti od occasionali;
- c) erogazioni di enti o privati, donazioni e lasciti;
- d) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo.

In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni mobili ed immobili che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti alla "Caritas" della Diocesi di Saluzzo, per il tramite degli uffici a ciò preposti dalla stessa.

Articolo 6

(esercizio finanziario)

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio d'esercizio deve essere redatto entro sessanta giorni dalla fine di ogni esercizio.

Nel bilancio devono risultare i beni, i contributi e gli eventuali lasciti ricevuti.

TITOLO SECONDO

ASSOCIATI

Articolo 7

(requisiti e generalità)

L'iscrizione all'Associazione è libera ed aperta a tutte le persone fisiche di maggiore età.

Gli associati si distinguono in:

- fondatori: i firmatari dell'atto costitutivo, che avranno vita natural durante il diritto ad essere assistiti nelle loro necessità primarie e segnatamente il diritto di abitare - senza alcun onere né di godimento, né manutentivo - i locali dell'Associazione;

- ordinari: le persone che aderiscono all'Associazione versando una contribuzione annua, il cui importo viene determinato annualmente dall'Assemblea, salvo che per il primo anno, determinato nell'atto costitutivo.

L'adesione si perfeziona soltanto con la deliberazione, non sindacabile, dell'Assemblea degli associati;

- benemeriti: le persone alle quali l'Assemblea degli associati attribuisce tale qualifica in riconoscimento dell'apporto dato all'Associazione con lasciti, donazioni od attività personale.

La qualità di associato è vitalizia e si perde soltanto per decesso, esclusione, recesso e - per gli associati ordinari - anche per il mancato versamento della quota annua.

Il recesso è consentito in qualsiasi momento.

L'esclusione è deliberata dall'Assemblea nei confronti degli associati il cui atteggiamento si ponga in contrasto con il dettato statutario o comunque con le finalità perseguite dall'Associazione.

La perdita della qualità di associato non attribuisce alcun diritto su quote del patrimonio, anche per quanto conferito direttamente dall'associato uscente.

La qualità di associato è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato od autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'Associazione.

Articolo 8

(domanda ed ammissione)

Chi desidera associarsi deve presentare una domanda indirizzata al

Presidente con le modalità stabilite dal Consiglio di Amministrazione e tenuto conto dell'eventuale regolamento interno.

L'aspirante deve impegnarsi, contestualmente alla domanda, all'osservanza di tutte le norme legali e statutarie che regolano l'Associazione.

Il Consiglio di Amministrazione decide sulla domanda con apposita deliberazione e ne darà comunicazione all'interessato entro e non oltre trenta giorni dalla deliberazione.

Articolo 9 (diritti)

Gli associati hanno diritto di frequentare i locali dell'Associazione, di partecipare a tutte le iniziative della stessa ed a ricevere le eventuali pubblicazioni.

TITOLO TERZO ORGANI

Articolo 10

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei controllori.

Nessun compenso è dovuto ai componenti degli organi dell'Associazione.

a) Assemblea degli associati

Articolo 11 (generalità)

L'Assemblea degli associati è l'organo deliberativo primario e dunque la massima espressione della democraticità ispiratrice dell'organizzazione.

L'Assemblea dà le direttive per la realizzazione delle finalità dell'Associazione.

Ad essa hanno dovere e diritto d'intervenire tutti gli associati; quelli ordinari devono essere in regola nel pagamento della quota annua di associazione.

Articolo 12 (compiti)

L'Assemblea degli associati:

- delibera sugli indirizzi e sui programmi dell'Associazione, nel rispetto del dettato statutario;
- approva il bilancio d'esercizio;
- nomina i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei controllori;
- delibera sulle modifiche dello Statuto;
- approva i regolamenti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- fissa l'importo della quota annuale per gli associati ordinari;
- delibera ove occorra sull'estinzione dell'Associazione e sulla nomina dei liquidatori;
- delibera infine su tutto quanto ad essa demandato dalla legge o dallo Statuto.

Articolo 13 (convocazione)

L'Assemblea degli associati è convocata dal Consiglio di Amministrazione almeno una volta all'anno; entro il mese di febbraio per l'approvazione del bilancio d'esercizio e per la relazione sull'attività svolta.

Il Presidente può inoltre convocare l'Assemblea quando ne ravvisi la necessità o se la riunione è richiesta da almeno un decimo degli associati, con istanza scritta.

L'Assemblea degli associati è convocata nella sede dell'Associazione o in altro luogo, purchè nell'ambito territoriale della regione Piemonte.

Ciascun associato, in caso di impedimento, può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato, con delega scritta.

Non è consentita più di una delega per ciascun associato e non sono comunque consentite deleghe ai componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei controllori.

La convocazione degli associati avviene mediante avviso scritto comunicato a ciascuno almeno otto giorni prima di quello fissato per l'Assemblea e contenente l'ordine del giorno degli argomenti da trattare.

Articolo 14 (funzionamento)

L'Assemblea degli associati è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente e, in mancanza di entrambi, dall'associato presente più anziano di età.

Il Presidente dell'Assemblea degli associati nomina un Segretario, anche non associato, e, se necessario, tre scrutatori.

Il Segretario redige il verbale dell'Assemblea.

Nei casi previsti dalla legge e quando il Presidente lo ritiene opportuno il verbale viene redatto da un Notaio da lui scelto.

Il Presidente verifica in via preliminare la validità dell'Assemblea, illustra l'ordine del giorno, dirige la discussione e controlla la stesura del verbale che sottoscrive unitamente al Segretario.

Ai sensi dell'articolo 21 codice civile le deliberazioni dell'Assemblea sono prese **a maggioranza di voti** e con la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Per deliberare **modifiche allo Statuto** occorrono la presenza di **almeno tre quarti degli associati** ed il voto favorevole della **maggioranza dei presenti**.

Per deliberare lo **scioglimento dell'Associazione** occorre il voto favorevole di **almeno tre quarti degli associati**.

b) Consiglio di Amministrazione

Articolo 15 (composizione)

Il Consiglio di Amministrazione è composto da almeno tre membri, scelti fra gli associati ed eletti dall'Assemblea degli stessi.

Esso dura in carica tre anni e decade con la presentazione del bilancio d'esercizio del terzo anno.

Nella sua prima riunione elegge il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario, anche non associato.

In caso di mancanza, per qualsiasi causa, di uno o più amministratori, gli altri provvedono, entro quindici giorni, a sostituirli in via provvisoria con i primi esclusi, quali risultanti dall'ultima votazione.

Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prima Assemblea, che provvederà alla sostituzione definitiva.

Se viene a mancare la maggioranza degli amministratori, il Consiglio di Amministrazione deve convocare l'Assemblea degli associati entro trenta giorni, affinché provveda alla sostituzione dei mancanti.

Articolo 16 (poteri)

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazione e nell'ambito del raggiungimento delle finalità associative, non riservate dalla legge o dallo Statuto all'Assemblea.

Articolo 17 (riunioni e deliberazioni)

Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno un consigliere.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vice Presidente, in assenza di entrambi dal consigliere più anziano di età fra i presenti.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

c) Presidente

Articolo 18 (Presidente)

Il Presidente - e, in caso di sua assenza o di suo impedimento, il Vice Presidente - è il legale rappresentante dell'Associazione.

Egli presiede, oltre che le riunioni del Consiglio di Amministrazione, anche le riunioni dell'Assemblea degli associati.

Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente firma, unitamente al Segretario verbalizzatore, i verbali delle riunioni del Consiglio e delle riunioni dell'Assemblea.

Al Presidente possono essere delegati tutti o parte dei poteri del Consiglio di Amministrazione.

d) Collegio dei controllori

Articolo 19 (composizione e funzioni)

L'organo di controllo è formato da tre membri, non facenti parte dell'Associazione, nominati dall'Assemblea degli associati e che durano in carica quattro anni.

Esso deve verificare l'osservanza delle finalità statutarie dell'Associazione, vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi della corretta amministrazione.

I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento

procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento della gestione.

I componenti dell'organo di controllo hanno facoltà di assistere, ancorchè senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea degli associati; pertanto dovranno essere regolarmente invitati.

TITOLO QUARTO

NORME FINALI

Articolo 20

(scioglimento, estinzione e modifiche statutarie)

Le modifiche dello Statuto e la proposta di scioglimento dell'Associazione, con la conseguente nomina dei liquidatori, sono dal Consiglio di Amministrazione sottoposte al voto dell'Assemblea degli associati, che delibera secondo quanto previsto all'articolo 14 del presente Statuto.

L'Associazione parimenti si estinguerà quando lo scopo si sarà esaurito o divenuto impossibile, quando verranno a mancare tutti gli associati, quando rimarrà un solo associato e non si ricostituirà la pluralità degli associati.

La nomina dei liquidatori avverrà secondo la vigente normativa (articolo 11 disposizioni di attuazione del Codice Civile), scegliendoli possibilmente tra gli amministratori stessi, ove siano ancora in carica.

Articolo 21

(rinvio)

Per tutto quanto non previsto nel presente Statuto, si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

visto per inserzione,
in Saluzzo addì 24 febbraio 2022.

Sottoscritto in originale:

Marco Testa

Elio Quaglia Notaio
(impronta del sigillo)

Saluzzo, addì 7 luglio 2017. Copia conforme all'originale, firmato ai sensi di legge, composta di nove fogli e rilasciata da me dottor ELIO QUAGLIA, Notaio in Saluzzo, ad uso fiscale-amministrativo.

Saluzzo, addì 2 marzo 2022.